Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

Capo I
Disposizioni generali

ART. 1

Sfera di applicazione e principi generali

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di leggi statali e regionali nelle materie di competenza della Regione Friuli - Venezia Giulia, trasferite in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, si osservano le disposizioni della presente legge, fermi restando i principi generali di cui agli articoli da 1 a 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le attribuzioni relative all'applicazione delle sanzioni predette sono esercitate direttamente dalla Regione ovvero possono da questa essere delegate, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto.

(Omissis) (...)

Capo II
Procedimento per l'accertamento

ART. 3

Organi di accertamento

1. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 1 - escluse quelle nelle materie delegate ai sensi del precedente articolo 2 - provvedono i funzionari regionali, di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli Uffici e Servizi cui compete istituzionalmente la cura dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò espressamente incaricati dal funzionario preposto alla [Direzione regionale] [1], al [Servizio autonomo] [2], o agli Uffici regionali rispettivamente competenti.

2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni nelle materie delegate provvedono gli organi ed agenti degli enti delegati, secondo i rispettivi ordinamenti.

3. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste nei commi precedenti procedono altresì gli organi ed agenti a ciò direttamente designati dalle leggi ovvero gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale, nonchè gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi e con gli specifici poteri di cui al quarto comma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il [Presidente della Giunta regionale] [3] può altresì incaricare guardie giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del T.U. di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, all'accertamento delle violazioni di disposizioni contenute nelle singole leggi.

---

1) Nel nuovo ordinamento dell'Amministrazione regionale, si legga: "Direzione centrale".

2) Nel nuovo ordinamento dell'Amministrazione regionale, i Servizi autonomi sono stati soppressi. Le relative competenze sono ora in capo ai Servizi corrispondenti per materia.

3) Per effetto del disposto di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), della l. cost. 31.1.2001, n. 2, si legga: "Presidente della Regione".

5. All'attività di accertamento possono cooperare gli enti pubblici e le associazioni riconosciute operanti in materia di competenza regionale, limitatamente all'esercizio dei compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali.

* Comma abrogato dall'art. 13, c. 1, della l.r. 2.4.2004, n. 9

6. *.

7. All'accertamento delle violazioni in materia di turismo provvedono, oltre agli organi di cui al primo e terzo comma del presente articolo, i funzionari degli enti turistici periferici competenti per territorio, a ciò espressamente incaricati dagli enti medesimi.

8. I soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

9. I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

ART. 4

Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni di norme che prevedono irrogazioni di sanzioni amministrative sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché l'Ufficio di appartenenza;

c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;

d) l'eventuale individuazione di obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;

f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;

g) la menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;

h) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi, richiesta di audizione e documenti ai sensi del successivo articolo 8;

i) la sottoscrizione del verbalizzante.

ART. 5

Contestazione e notificazione

1. La violazione, quando sia possibile, è contestata immediatamente al trasgressore e al responsabile solidale mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.

2. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione è contestata a chi era tenuto alla sorve-

glianza dell'incapace ed a questi, oltre che agli eventuali responsabili solidali, è consegnata la copia del processo verbale di accertamento.

3. Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nei commi precedenti, l'agente verbalizzante inoltra sollecitamente l'atto di accertamento all'Ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare copia del processo verbale al trasgressore o al soggetto di cui al comma precedente, nonché agli eventuali responsabili solidali.

4. Il processo verbale deve essere notificato agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento, fatto salvo il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. La notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un dipendente dell'Amministrazione che ha accertato la violazione. Può altresì essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile ovvero, nel caso di sanzioni in materie delegate ai Comuni in via amministrativa, a mezzo del messo comunale. Nei casi previsti dagli articoli 140, 142 e 143 del codice di procedura civile la notificazione avviene a mezzo di ufficiale giudiziario.

6. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti si applica il quinto comma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

8. Nell'ipotesi di connessione obiettiva con un reato, trova applicazione il secondo comma dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(Omissis) (...)

ART. 7

Pagamento in misura ridotta

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.

2. Il pagamento va effettuato con le modalità di cui all'articolo 13 della presente legge.

3. Il tesoriere regionale o dell'ente delegato è tenuto a dare immediata comunicazione dei pagamenti previsti nel presente articolo all'Ente cui compete l'irrogazione della sanzione.

4. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

ART. 8

Deduzioni difensive

1. Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgono del pagamento in misura ridotta, gli stessi possono far pervenire, entro sessanta giorni dalla conse-

gna o dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi nonché richiesta di essere sentiti dall'autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa.

2. Gli scritti difensivi, la richiesta di audizione, i documenti di cui al comma precedente sono presentati all'Ufficio da cui dipende l'agente verbalizzante, che ne rilascia ricevuta.

3. Gli stessi possono essere altresì spediti al medesimo organo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Capo III
Procedimento per la determinazione ed irrogazione della sanzione

ART. 9

Inoltro all'autorità regionale o delegata

1. Trascorso il termine di cui al precedente articolo 8, l'Ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette senza indugio all'autorità regionale o delegata competente ad irrogare la sanzione amministrativa:

a) l'originale del processo verbale;

b) la prova dell'eseguita notificazione;

c) gli scritti difensivi, la richiesta di audizione, i documenti eventualmente presentati;

d) il rapporto dell'Ufficio.

2. Qualora si sia proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Ufficio predetto ne informa immediatamente l'autorità suindicata inviandole il processo verbale di sequestro.

ART. 10

Organi competenti alla determinazione ed irrogazione della sanzione

1. Gli organi competenti alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni di competenza regionale - escluse quelle nelle materie delegate - sono i funzionari preposti alle [Direzioni regionali] [4], ai [Servizi autonomi] [5], agli uffici regionali, agli enti regionali, nella cui sfera di attribuzione è stata accertata la violazione.

2. Alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni nelle materie delegate provvedono gli organi degli enti delegati secondo i rispettivi ordinamenti.

ART. 11

Determinazione e irrogazione della sanzione

1. L'organo cui compete l'irrogazione della sanzione, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché il rapporto ad esso trasmesso, acquisiti altresì eventuali ulteriori elementi di giudizio, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge, l'ammontare della sanzione e irroga nei confronti del responsabile e delle persone che vi sono obbligate solidalmente la relativa pena pecuniaria; altrimenti

4) Si veda la nota n. 1.

5) Si veda la nota n. 2.

emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente agli interessati e all'organo che ha redatto il rapporto.

2. Con l'ordinanza che irroga la sanzione pecuniaria possono venir applicate altresì le sanzioni amministrative accessorie comprese quelle di cui all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dall'entità del danno o dal pericolo cagionato, all'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

4. Con l'ordinanza di cui al primo comma può o deve essere disposta la confisca, facoltativa od obbligatoria, delle cose indicate nei commi terzo e quarto dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'osservanza del quinto comma dello stesso articolo.

5. La confisca obbligatoria di cui al quarto comma dell'articolo 20 della predetta legge è disposta anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento.

6. Con l'ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento; la restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con la ordinanza di archiviazione quando non sia obbligatoria la confisca.

7. Per l'esecutività dell'ordinanza che dispone la confisca trova applicazione il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 12

Ingiunzione di pagamento

1. Con l'ordinanza che irroga le sanzioni, l'organo competente ingiunge altresì al responsabile della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente il pagamento della somma dovuta, maggiorata delle spese di notificazione, entro il termine di cui al successivo quarto comma, sotto pena degli atti esecutivi.

2. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

3. Essa va notificata ai destinatari della sanzione a cura dell'organo che provvede alla irrogazione nelle forme previste dall'articolo 5 della presente legge.

4. Il pagamento deve essere effettuato, con le modalità stabilite al successivo articolo 13, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. Il termine è di centoventi giorni se l'interessato risiede all'estero.

5. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

6. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 13

Modalità di pagamento

1. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato

alla Tesoreria regionale o, nei casi di delega previsti dal precedente articolo 1, al tesoriere dell'ente delegato, con specifica indicazione della causale del versamento.

2. Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

3. Dell'effettuato pagamento è data comunicazione, a cura del tesoriere, entro trenta giorni da quello in cui è avvenuto, all'Amministrazione regionale o, rispettivamente, all'ente delegato.

4. L'organo che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su motivata richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate trimestrali da tre a dieci; ciascuna rata non può essere inferiore a lire 90.000. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

5. La rateizzazione è disposta con la stessa ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione e la richiesta degli interessati, che deve essere precedente all'ordinanza - ingiunzione medesima, può essere contenuta negli scritti difensivi di cui all'articolo 8 anche come istanza subordinata.

6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

ART. 14

Connessione

1. Nei casi di connessione obiettiva fra ipotesi di reato e violazioni per le quali le leggi prevedono l'irrogazione di una sanzione amministrativa, trova applicazione l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 15

Prescrizione

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

(Omissis) (...)

Capo V
Procedimenti contenziosi

ART. 19

Opposizione ai provvedimenti sanzionatori e cautelari

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'efficacia del sequestro, l'opposizione al medesimo nonchè l'istanza di dissequestro sono disciplinate dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 20

Esecuzione forzata

1. In caso di mancato pagamento nei termini previsti della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, alla riscossione degli importi dovuti si provvede mediante esecuzione forzata con la procedura prevista dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. La Giunta regionale o l'Organo istituzionalmente competente dell'ente delegato potranno disporre, con provvedimento motivato, di avvalersi delle procedure esecutive previste dagli articoli 5 e seguenti del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Capo VI
Norme finali e transitorie

ART. 21

Aumento delle sanzioni pecuniarie amministrative

1. L'ammontare delle sanzioni pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali, incluse quelle depenalizzate dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, è aumentato nelle misure stabilite dall'articolo 113 della legge 24 novembre1981, n. 689.

2. L'ammontare dei limiti minimi e massimi delle rimanenti sanzioni pecuniarie amministrative nelle materie di competenza regionale la cui entità non sia stata rivalutata successivamente al 31 dicembre 1975 è aumentato del cento per cento.

3. L'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie inferiore nel minimo a lire quattromila e nel massimo a lire diecimila è elevato, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila.

(Omissis) (...)

ART. 26

Abrogazione norme

1. Sono abrogate la legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, e tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Nei casi in cui leggi o regolamenti regionali facciano riferimento alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, la menzione si intende riferita alle norme della presente legge disciplinanti la fattispecie considerata.

*** Comma abrogato dall'art. 13, c. 1, della l.r. 9/2004**

3. *.

ART. 27

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(Omissis) (...)